ALLEGATO XIV – Istruzioni per la compilazione dei modelli sui requisiti di liquidità

**Istruzioni per il modello EU LIQA sulla gestione del rischio di liquidità e sul modello EU LIQ1 per quanto riguarda l'LCR**

1. Gli enti soggetti alla parte sei del regolamento (UE) n. 575/2013[[1]](#footnote-1) ("CRR") pubblicano le informazioni di cui all'articolo 451 bis del regolamento compilando la tabella EU LIQA, il modello EU LIQ1 e la tabella EU LIQB.

**Tabella EU LIQA: gestione del rischio di liquidità**

1. Gli enti soggetti alla parte sei del CRR pubblicano le informazioni di cui all'articolo 451 bis, paragrafo 4, del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU LIQA di cui all'allegato XIII del presente regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della tabella EU LIQA, gli enti soggetti alla parte sei del CRR tengono presente che le caselle di testo nella tabella sono caselle a testo libero. Gli enti forniscono informazioni pertinenti, sia qualitative che quantitative, sugli obiettivi e sulle politiche di gestione del rischio di liquidità, in funzione dei loro modelli aziendali e dei loro profili di rischio di liquidità, sull'organizzazione e le funzioni coinvolte nella gestione del rischio di liquidità, conformemente all'articolo 435, paragrafo 1, del CRR e al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione[[2]](#footnote-2) per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi.

**Modello EU LIQ1: informazioni quantitative dell'LCR**

1. Gli enti soggetti alla parte sei del CRR pubblicano le informazioni di cui all'articolo 451 bis, paragrafo 2, del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU LIQ1 di cui all'allegato XIII delle soluzioni IT dell'ABE.
2. Nel pubblicare le informazioni richieste in questo modello, gli enti soggetti alla parte sei del CRR includono i valori e le cifre richiesti per ciascuno dei quattro trimestri di calendario precedenti la data di informativa (gennaio-marzo, aprile-giugno, luglio-settembre, ottobre-dicembre). Gli enti calcolano tali valori e cifre come medie semplici delle osservazioni a fine mese nei dodici mesi precedenti la fine di ciascun trimestre.
3. Le informazioni richieste nel modello EU LIQ1 comprendono tutti gli elementi indipendentemente dalla valuta in cui sono denominati e sono pubblicati nella valuta utilizzata per le segnalazioni ai sensi dell'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.
4. Per calcolare gli afflussi e i deflussi non ponderati e ponderati e le HQLA ponderate ai fini del modello EU LIQ1, gli enti applicano le seguenti istruzioni:
5. afflussi / deflussi: il valore non ponderato degli afflussi e dei deflussi è calcolato come saldo in essere di varie categorie o tipi di passività, elementi fuori bilancio o crediti contrattuali. Il valore "ponderato" per gli afflussi e i deflussi è calcolato come valore dopo l'applicazione dei coefficienti di afflusso e deflusso;
6. HQLA: il valore "ponderato" delle attività liquide di alta qualità (HQLA) è calcolato come valore dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto (haircut).
7. Per calcolare il valore corretto della riserva di liquidità della voce 21 e il valore corretto dei deflussi di cassa netti totali della voce 22 del modello EU LIQ1, gli enti applicano ciascuna delle seguenti istruzioni:
8. il valore corretto della riserva di liquidità è il valore totale delle HQLA dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto e di eventuali massimali applicabili;
9. il valore corretto dei deflussi di cassa netti è calcolato dopo l'applicazione del massimale degli afflussi, ove applicabile.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero  di riga** | **Spiegazione** |
| 1 | **Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)**  Gli enti indicano l'importo di cui all'articolo 9 del regolamento delegato (UE) 2015/61 come valore ponderato delle attività liquide prima di applicare il meccanismo di aggiustamento di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dell'anzidetto regolamento delegato. |
| 2 | **Depositi al dettaglio e depositi di piccole imprese, di cui**  Gli enti indicano come valore non ponderato l'importo dei depositi al dettaglio, conformemente agli articoli 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.  Gli enti pubblicano come valore ponderato il deflusso dei depositi al dettaglio conformemente agli articoli 24 e 25 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.  Gli enti indicano qui i depositi al dettaglio conformemente all'articolo 411, paragrafo 2, del CRR.  Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti indicano anche, all'interno della pertinente categoria di depositi al dettaglio, l'importo delle "notes", delle obbligazioni e degli altri titoli emessi che sono venduti esclusivamente sul mercato al dettaglio e detenuti in un conto al dettaglio. Gli enti considerano per questa categoria di passività i tassi di deflusso applicabili previsti dal regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione per le diverse categorie di depositi al dettaglio. |
| 3 | **Depositi stabili**  Gli enti indicano come valore non ponderato la somma degli importi dei depositi stabili, conformemente all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.  Gli enti indicano come valore non ponderato la somma dei deflussi dei depositi stabili, conformemente all'articolo 24 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.  Gli enti indicano qui la parte degli importi dei depositi al dettaglio che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE[[3]](#footnote-3) o alla direttiva 2014/49/UE[[4]](#footnote-4) oppure da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo e che rientra in una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile o è detenuta in un conto transattivo, in conformità rispettivamente dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, se:   * detti depositi non soddisfano i criteri per un tasso superiore di deflusso conformemente all'articolo 25, paragrafi 2, 3, o 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, e * detti depositi non sono stati aperti in paesi terzi in cui si applica un deflusso superiore conformemente all'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |
| 4 | **Depositi meno stabili**  Gli enti indicano come valore non ponderato la somma dei depositi al dettaglio, conformemente all'articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.  Gli enti indicano come valore ponderato la somma dei deflussi di depositi al dettaglio conformemente all'articolo 25, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |
| 5 | **Finanziamento all'ingrosso non garantito**  Gli enti indicano le somme degli importi non ponderati e ponderati che sono necessari inclusi nella riga 6 "Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi in reti di banche cooperative", nella riga 7 "Depositi non operativi (tutte le controparti)" e nella riga 8 "Debito non garantito" di questo modello. |
| 6 | **Depositi operativi (tutte le controparti) e depositi in reti di banche cooperative**  Gli enti indicano come valore non ponderato l'importo dei depositi operativi, conformemente all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.  Gli enti indicano come valore ponderato i deflussi di depositi operativi, conformemente all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.  Gli enti indicano qui la parte dei depositi operativi, conformemente all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, necessaria per la prestazione di servizi operativi. I depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage sono considerati depositi non operativi conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61.  La parte dei depositi operativi che supera l'importo necessario per la prestazione dei servizi operativi non è da indicarsi qui. |
| 7 | **Depositi non operativi (tutte le controparti)**  Gli enti indicano come valore non ponderato l'importo dei depositi non operativi, conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 1, e all'articolo 31 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.  Gli enti indicano come valore ponderato il deflusso dei depositi non operativi, conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, all'articolo 28, paragrafo 1, e all'articolo 31 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.  Gli enti indicano qui i depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.  La parte dei depositi operativi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, in eccesso rispetto a quella richiesta per la prestazione di servizi operativi, è indicata qui. |
| 8 | **Debito non garantito**  Gli enti indicano come valore non ponderato il saldo in essere di notes, obbligazioni e altri titoli di debito di propria emissione, diversi da quelli indicati come depositi al dettaglio, di cui all'articolo 28, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. L'importo comprende anche le cedole in scadenza nei successivi 30 giorni di calendario relative a tutti i predetti titoli.  Gli enti indicano come valore ponderato il deflusso di tali notes, obbligazioni e altri titoli di debito indicati al paragrafo precedente. |
| 9 | **Finanziamento all'ingrosso garantito**  Gli enti indicano come valore ponderato la somma dei deflussi risultanti da operazioni di prestito garantite o da operazioni correlate ai mercati finanziari di cui all'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e da swaps con garanzie reali e altre operazioni con forma analoga conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |
| 10 | **Obblighi aggiuntivi**  Gli enti indicano le somme degli importi non ponderati e ponderati che sono necessari, indicati nella riga 11 "Deflussi connessi ad esposizioni in derivati e altri obblighi in materia di garanzie reali", nella riga 12 "Deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito" e nella riga 13 "Linee di credito e di liquidità" di questo modello. |
| 11 | **Deflussi connessi ad esposizioni in derivati e altri obblighi in materia di garanzie reali**  Gli enti indicano come valore non ponderato e come valore ponderato la somma, rispettivamente, dei seguenti importi e deflussi:   * il valore di mercato e i deflussi pertinenti di garanzie reali diverse dalle garanzie reali di livello 1 fornite per i contratti elencati nell'allegato II del CRR e i derivati su crediti, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * il valore di mercato e i deflussi pertinenti di garanzie reali sotto forma di attività di livello 1 costituite da obbligazioni garantite di qualità elevatissima (EHQ) fornite per i contratti elencati nell'allegato II del CRR e i derivati su crediti, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * l'importo totale di ulteriori deflussi calcolati e notificati alle autorità competenti, conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, come deflussi significativi dovuti al deterioramento della propria qualità creditizia; * l'importo dei deflussi derivanti dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni su derivati, come previsto all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e calcolato conformemente al regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione[[5]](#footnote-5); * l'importo dei deflussi attesi nell'arco di 30 giorni di calendario dai contratti elencati all'allegato II del CRR e da derivati su crediti come previsto all'articolo 30, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e calcolato conformemente all'articolo 21 del medesimo regolamento delegato; * il valore di mercato e i deflussi pertinenti di garanzie reali in eccesso detenute dall'ente delle quali la controparte può contrattualmente esigere il pagamento in qualunque momento, come previsto all'articolo 30, paragrafo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * il valore di mercato e i deflussi pertinenti delle garanzie reali che devono essere fornite alla controparte entro il periodo di 30 giorni di calendario, come previsto all'articolo 30, paragrafo 6, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * il valore di mercato e i deflussi pertinenti delle garanzie reali ammissibili come attività liquide ai fini del titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, che possono essere sostituite ad attività corrispondenti ad attività che non sarebbero ammissibili come attività liquide ai fini del titolo II dello stesso regolamento senza il consenso dell'ente, come previsto all'articolo 30, paragrafo 6, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |
| 12 | **Deflussi connessi alla perdita di finanziamenti su prodotti di debito**  Gli enti pubblicano come valore non ponderato e come valore ponderato rispettivamente l'importo e i deflussi della perdita di finanziamenti su attività di finanza strutturata, come previsto all'articolo 30, paragrafi 8, 9 e 10, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.  Gli enti ipotizzano un deflusso del 100 % per perdita di finanziamenti su titoli garantiti da attività, obbligazioni garantite e altri strumenti finanziari strutturati con scadenza entro 30 giorni di calendario, emessi dall'ente creditizio stesso o da conduit o società veicolo sponsorizzati.  Gli enti che forniscono linee di liquidità associate a programmi di finanziamento indicati qui non devono conteggiare due volte lo strumento di finanziamento in scadenza e la linea di liquidità per i programmi consolidati. |
| 13 | **Linee di credito e di liquidità**  Gli enti indicano come valore non ponderato e come valore ponderato rispettivamente l'importo e il deflusso delle linee di credito e di liquidità conformemente all'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.  Gli enti indicano qui anche le linee irrevocabili conformemente all'articolo 29 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |
| 14 | **Altre obbligazioni di finanziamento contrattuali**  Gli enti indicano come valore non ponderato e come valore ponderato la somma degli importi e dei deflussi, rispettivamente, dei seguenti elementi:   * attività prese a prestito su base non garantita e con scadenza entro 30 giorni, come previsto all'articolo 28, paragrafo 7, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Per tali attività è presunto l'esaurimento totale, con conseguente deflusso del 100 %. Gli enti indicano il valore di mercato delle attività prese in prestito su base non garantita che scadono nel periodo di 30 giorni quando l'ente creditizio non possiede i titoli e questi non rientrano nella riserva di liquidità dell'ente; * posizioni corte coperte da un prestito di titoli non garantito. Come stabilito all'articolo 30, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti aggiungono un deflusso aggiuntivo corrispondente al 100 % del valore di mercato dei titoli o delle altre attività vendute allo scoperto, a meno che l'ente creditizio li abbia presi a prestito a condizioni che ne impongono la restituzione soltanto dopo 30 giorni di calendario. Qualora la posizione corta sia coperta mediante un'operazione garantita di finanziamento tramite titoli, l'ente creditizio ipotizza che la posizione corta sia mantenuta durante tutto il periodo di 30 giorni di calendario, e applica un tasso di deflusso dello 0 %; * passività risultanti dalle spese di funzionamento. Come stabilito all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti indicano l'importo del saldo in essere delle passività risultanti dalle loro spese di funzionamento. Tali passività non determinano deflussi; * altre operazioni non garantite che giungono a scadenza nei successivi 30 giorni di calendario e che non sono contemplate negli articoli da 24 a 31 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, che, come stabilito all'articolo 31 bis, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, attivano il tasso di deflusso del 100 %. |
| 15 | **Altre obbligazioni di finanziamento potenziali**  Gli enti indicano come valore non ponderato e come valore ponderato la somma degli importi e dei deflussi, rispettivamente, dei seguenti elementi:   * altri prodotti e servizi di cui all'articolo 23 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Gli enti indicano qui i prodotti o servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. L'importo da indicare è l'importo massimo utilizzabile dei prodotti o servizi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * eccedenza degli impegni contrattuali di estendere il finanziamento a clienti non finanziari entro 30 giorni di calendario, come previsto all'articolo 31 bis, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * compensazione interna delle posizioni dei clienti conformemente all'articolo 30, paragrafo 11, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Gli enti indicano qui il valore di mercato delle attività illiquide dei clienti che sono state utilizzate, in relazione ai servizi di prime brokerage, dagli enti creditizi stessi per coprire vendite allo scoperto di un altro cliente compensandole internamente. |
| 16 | **TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA**  Gli enti indicano la somma del valore ponderato delle seguenti voci secondo le presenti istruzioni:   * riga 2: depositi al dettaglio e depositi di piccole imprese di questo modello; * riga 5: finanziamento all'ingrosso non garantito di questo modello; * riga 9: finanziamento all'ingrosso garantito di questo modello; * riga 10: obblighi aggiuntivi di questo modello; * riga 14: altre obbligazioni di finanziamento contrattuali di questo modello; * riga 15: altre obbligazioni di finanziamento potenziali di questo modello. |
| 17 | **Prestiti garantiti (ad es. contratti di vendita con patto di riacquisto passivo)**  Gli enti indicano come valore non ponderato la somma degli elementi seguenti:   * gli importi di operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni, come previsto all'articolo 32, paragrafo 3, lettere b), c) e f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * il valore di mercato delle garanzie reali date in prestito in swap di garanzie come previsto all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione.   Gli enti indicano come valore ponderato la somma degli elementi seguenti:   * gli afflussi risultanti da operazioni di prestito garantite e operazioni correlate ai mercati finanziari con durata residua non superiore a 30 giorni, come previsto all'articolo 32, paragrafo 3, lettere b), c) e f), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * afflussi da swap di garanzie come previsto all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |
| 18 | **Afflussi da esposizioni pienamente in bonis**  Gli enti indicano come valore non ponderato e come valore ponderato la somma degli importi e degli afflussi totali, rispettivamente, dei seguenti elementi:   * importi dovuti da clienti non finanziari (ad eccezione delle banche centrali) come previsto all'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * importi dovuti da banche centrali e clienti finanziari, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * importi dovuti per operazioni di finanziamento al commercio con durata residua non superiore a 30 giorni di calendario, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * afflussi corrispondenti ai deflussi conformemente agli impegni all'erogazione di prestiti agevolati di cui all'articolo 31, paragrafo 9, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |
| 19 | **Altri afflussi di cassa**  Gli enti indicano come valore non ponderato e come valore ponderato la somma degli importi e degli afflussi totali, rispettivamente, dei seguenti elementi:   * importi dovuti da titoli in scadenza entro 30 giorni di calendario, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * prestiti con data di scadenza contrattuale non definita, come previsto all'articolo 32, paragrafo 3, lettera i), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * importi dovuti da posizioni nei più importanti strumenti di indici azionari, purché non si conteggino due volte con le attività liquide, come previsto all'articolo 32, paragrafo 2, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Le posizioni comprendono gli importi dovuti per contratto entro 30 giorni di calendario, quali i dividendi in contante sui più importanti indici e il contante dovuto per tali strumenti di capitale venduti ma non ancora regolati, laddove non siano rilevati come attività liquide conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * afflussi derivanti dallo svincolo dei saldi detenuti in conti segregati conformemente ai requisiti prudenziali per la tutela delle attività di negoziazione della clientela conformemente all'articolo 32, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. Gli afflussi sono considerati solo se questi saldi sono mantenuti in attività liquide conformemente al titolo II del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * afflussi da derivati come previsto all'articolo 32, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * afflussi derivanti da linee di credito o di liquidità non utilizzate fornite da membri di un gruppo o da un sistema di tutela istituzionale quando l'autorità competente ha autorizzato l'applicazione di un tasso superiore di afflusso conformemente all'articolo 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; * altri afflussi di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |
| EU-19a | **(Differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili)**  Come previsto all'articolo 32, paragrafo 8, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti pubblicano come valore ponderato l'eccesso di tali afflussi ponderati rispetto a tali deflussi. |
| EU-19b | **(Afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso)**  Come previsto all'articolo 2, paragrafo 3, lettera e), e all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, gli enti creditizi, ai fini dell'informativa su base consolidata, pubblicano come valore ponderato gli afflussi derivanti da un ente creditizio specializzato connesso di cui all'articolo 33, paragrafi 3 e 4, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, che superano l'importo dei deflussi derivanti dalla stessa impresa. |
| 20 | **TOTALE DEGLI AFFLUSSI DI CASSA**  Gli enti indicano la somma del valore ponderato e non ponderato delle seguenti voci secondo le presenti istruzioni:   * riga 17: prestiti garantiti (ad esempio contratti di vendita con patto di riacquisto passivo) di questo modello; * riga 18: afflussi da esposizioni pienamente in bonis di questo modello; * riga 19: altri afflussi di cassa di questo modello; * meno: * riga EU-19a: (differenza tra gli afflussi ponderati totali e i deflussi ponderati totali derivanti da operazioni in paesi terzi in cui vigono restrizioni al trasferimento o che sono denominate in valute non convertibili) di questo modello; * riga EU-19b: (afflussi in eccesso da un ente creditizio specializzato connesso) di questo modello |
| EU-20a | **Afflussi totalmente esenti**  Gli enti indicano, come valore non ponderato e ponderato, l'importo totale delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile e i loro pertinenti afflussi totali, rispettivamente, esenti dal massimale degli afflussi conformemente agli articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |
| EU-20b | **Afflussi soggetti al massimale del 90 %**  Gli enti indicano, come valore non ponderato e ponderato, l'importo totale delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile e i loro pertinenti afflussi totali, rispettivamente, soggetti al massimale del 90 % degli afflussi conformemente agli articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |
| EU-20c | **Afflussi soggetti al massimale del 75 %**  Gli enti indicano, come valore non ponderato e ponderato, l'importo totale delle attività/degli importi dovuti/dell'importo massimo utilizzabile e i loro pertinenti afflussi totali, rispettivamente, soggetti al massimale del 75 % degli afflussi conformemente agli articoli 32, 33 e 34 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |
| EU-21 | **RISERVA DI LIQUIDITÀ**  Gli enti pubblicano come valore corretto il valore della loro riserva di liquidità calcolata conformemente all'allegato I "Formule per determinare la composizione della riserva di liquidità" del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |
| 22 | **TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI**  Gli enti indicano il valore corretto dei deflussi netti di liquidità che è pari ai deflussi totali meno la riduzione per gli afflussi totalmente esenti meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 90 % meno la riduzione per gli afflussi soggetti al massimale del 75 %. |
| 23 | **COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ (%)**  Gli enti indicano come valore corretto la percentuale della voce "coefficiente di copertura della liquidità (%)" come definito all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/61.  Il requisito di copertura della liquidità è pari al rapporto tra la riserva di liquidità dell'ente creditizio e i suoi deflussi netti di liquidità nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario ed è espresso in percentuale. |

**Tabella EU LIQB: informazioni qualitative sull'LCR, ad integrazione del modello EU LIQ1**

1. Gli enti soggetti alla parte sei del CRR pubblicano le informazioni di cui all'articolo 451 bis, paragrafo 2, del CRR seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU LIQB di cui all'allegato XIII del presente regolamento di esecuzione.
2. La tabella EU LIQB fornisce informazioni qualitative sugli elementi inclusi nel modello EU LIQ1 sulle informazioni quantitative relative all'LCR.
3. Gli enti soggetti alla parte sei del CRR tengono presente che le caselle di testo in questa tabella sono caselle a testo libero e, ove possibile, vi includono gli elementi conformemente alla loro valutazione nel contesto della definizione del coefficiente di copertura della liquidità nel regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e delle ulteriori metriche di controllo della liquidità di cui al capo 7 ter del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione[[6]](#footnote-6).

**Istruzioni sul modello EU LIQ2 sull'informativa relativa al coefficiente netto di finanziamento stabile (NSFR)**

1. Gli enti soggetti alla parte sei del CRR pubblicano le informazioni incluse nel modello EU LIQ2 in applicazione dell'articolo 451 bis, paragrafo 3, del CRR conformemente alle istruzioni contenute nel presente allegato. Sono pubblicati i dati di fine trimestre per ciascun trimestre del pertinente periodo di informativa. Per esempio, l'informativa annuale comprende quattro serie di dati che coprono l'ultimo trimestre e i tre trimestri precedenti.
2. Le informazioni richieste nel modello EU LIQ2 comprendono tutte le attività, le passività e gli elementi fuori bilancio indipendentemente dalla valuta in cui sono denominati e sono indicati nella valuta utilizzata per le segnalazioni ai sensi dell'articolo 411, paragrafo 15, del CRR.
3. Al fine di evitare doppi conteggi, gli enti non indicano le attività o le passività associate a garanzie reali fornite o ricevute come margine di variazione conformemente all'articolo 428 duodecies, paragrafo 4, e all'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, del CRR, come margine iniziale e come contributo al fondo di garanzia di una CCP conformemente all'articolo 428 quatertricies, lettere a) e b), del CRR.
4. I depositi mantenuti nel contesto di un sistema di tutela istituzionale o di una rete cooperativa che sono considerati attività liquide sono indicati come tali. Gli altri elementi all'interno di un gruppo o di un sistema di tutela istituzionale sono indicati nelle pertinenti categorie generali nel modello relativo al finanziamento stabile richiesto o disponibile.
5. Gli enti indicano sempre i valori contabili come "valore non ponderato per durata residua" nelle colonne a, b, c e d del modello, ad eccezione dei casi di contratti derivati per i quali gli enti fanno riferimento al valore equo come specificato nell'articolo 428 quinquies, paragrafo 2, del CRR.
6. Gli enti indicano il "valore ponderato" nella colonna e di questo modello. Questo valore rispecchia il valore di cui all'articolo 428 quater, paragrafo 2, del CRR equivalente al risultato del valore non ponderato moltiplicato per i fattori di finanziamento stabile.
7. L'importo delle attività e delle passività risultanti da operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) con un'unica controparte è considerato su base netta qualora si applichi l'articolo 428 sexies del CRR. Nel caso in cui le singole operazioni compensate fossero assoggettate a fattori di finanziamento stabile richiesto (RSF) differenti, se considerati separatamente, l'importo compensato da indicare, nel caso di attività, è assoggettato al fattore di RSF più elevato.
8. Nella descrizione che accompagna questo modello gli enti forniscono tutte le spiegazioni necessarie per facilitare la comprensione dei risultati e dei dati di accompagnamento. Gli enti spiegano almeno:
   1. i fattori che determinano i risultati del coefficiente netto di finanziamento stabile e i motivi dei cambiamenti intra-periodo e dei cambiamenti nel tempo (ad esempio, cambiamenti nelle strategie, nella struttura di finanziamento, nelle circostanze); e
   2. la composizione delle attività e delle passività interdipendenti dell'ente e la misura in cui tali operazioni sono interconnesse.

**Elementi di finanziamento stabile disponibile (ASF)**

1. Conformemente all'articolo 428 decies del CRR, salvo diversamente specificato nella parte sei, titolo IV, capo 3, del CRR, l'ammontare del finanziamento stabile disponibile (ASF) è calcolato moltiplicando l'importo delle passività e dei fondi propri, come valore non ponderato, per i fattori di finanziamento stabile disponibile. Il valore ponderato nella colonna e di questo modello rispecchia l'ammontare del finanziamento stabile disponibile.
2. Tutte le passività e i fondi propri sono indicati con una disaggregazione per durata residua nelle colonne a, b, c e d di questo modello, calcolati conformemente agli articoli 428 undecies, 428 sexdecies e 428 octotricies del CRR, con la seguente ripartizione in termini di categorie di scadenze:
   1. privo di scadenza: gli elementi da indicare nella categoria "privo di scadenza" non hanno una durata stabilita o sono irredimibili;
   2. durata residua inferiore a sei mesi;
   3. durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno; e
   4. durata residua pari o superiore a un anno.

**Elementi di finanziamento stabile richiesto (RSF)**

1. Gli enti indicano nella categoria adeguata tutte le attività di cui detengono la proprietà effettiva anche se non sono contabilizzate nel loro bilancio. Le attività di cui gli enti non detengono la proprietà effettiva non sono indicate anche se tali attività sono contabilizzate nel loro bilancio.
2. Conformemente all'articolo 428 septdecies del CRR, salvo diversamente specificato nella parte sei, titolo IV, capo 4, del CRR, l'ammontare del finanziamento stabile richiesto (RSF) è calcolato moltiplicando il valore non ponderato delle attività e degli elementi fuori bilancio per i fattori di finanziamento stabile richiesto.
3. Le attività ammissibili come attività liquide di elevata qualità (HQLA) conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione sono indicate come tali in una riga apposita a prescindere dalla loro durata residua.
4. Tutte le attività e tutti gli elementi fuori bilancio diversi dalle HQLA sono indicati con una ripartizione in base alla loro durata residua conformemente all'articolo 428 octodecies del CRR. Le categorie di scadenze degli importi, dei fattori standard e dei fattori applicabili sono le seguenti:
   1. durata residua inferiore a sei mesi o senza scadenza stabilita;
   2. durata residua di almeno sei mesi ma inferiore a un anno; e
   3. durata residua pari o superiore a un anno.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Riga** | **Spiegazione** |
|  | **Elementi di finanziamento stabile disponibile (ASF)** |
| 1 | **Elementi e strumenti di capitale**  Gli enti indicano qui la somma degli importi delle righe 2 e 3 di questo modello. |
| 2 | **Fondi propri**  Articolo 428 sexdecies, lettere a), b) e c), del CRR.  Gli enti includono qui la somma dei seguenti elementi:   * elementi del capitale primario di classe 1 (CET1) prima dell'applicazione di filtri prudenziali, deduzioni ed esenzioni o alternative di cui agli articoli da 32 a 36 e agli articoli 48, 49 e 79 del CRR; * elementi aggiuntivi di classe 1 (AT1) prima dell'applicazione delle deduzioni e delle esenzioni di cui agli articoli 56 e 79 del CRR; e * elementi di classe 2 (T2) prima dell'applicazione delle deduzioni e delle esenzioni di cui agli articoli 66 e 79 del CRR e con durata residua pari o superiore a un anno alla data di riferimento dell'informativa.   Gli elementi CET1 e AT1 sono strumenti irredimibili da indicarsi nella categoria "privo di scadenza". Gli elementi AT1 richiamabili dall'ente, solo se la durata delle opzioni call è inferiore a un anno, non saranno indicati nella categoria "privo di scadenza", bensì nella categoria di durata applicabile (ossia durata residua inferiore a sei mesi o durata residua minima di almeno sei mesi ma inferiore a un anno). Questo indipendentemente dal fatto che l'opzione sia stata esercitata o meno.  Per quanto riguarda gli elementi T2, la categoria di scadenza pari o superiore a un anno include gli strumenti con durata residua equivalente e, nei casi eccezionali di strumenti T2 privi di scadenza, anche tali strumenti. Nel caso di elementi T2 richiamabili dall'ente, e indipendentemente dal fatto che l'ente abbia esercitato l'opzione call, la durata residua dello strumento sarà determinata dalla data dell'opzione call. In tal caso, l'ente indica tali elementi nella pertinente categoria di durata e non applica il fattore di ASF del 100 % se l'opzione può essere esercitata entro un anno. |
| 3 | **Altri strumenti di capitale**  Articolo 428 sexdecies, lettera d), e articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettera d), del CRR.  Altri strumenti di capitale con durata residua pari o superiore a un anno alla data di riferimento per l'informativa.  Nel caso di altri strumenti di capitale richiamabili dall'ente, e indipendentemente dal fatto che l'ente abbia esercitato l'opzione call, la durata residua dello strumento sarà determinata dalla data dell'opzione call. In tal caso, l'ente indica tali elementi nella pertinente categoria di durata e non applica il fattore di ASF del 100 % se l'opzione può essere esercitata entro un anno. |
| 4 | **Depositi al dettaglio**  Gli enti indicano qui la somma degli importi delle righe 5 e 6 di questo modello. |
| 5 | **Depositi al dettaglio stabili**  Articolo 428 quindecies del CRR.  Gli enti includono la parte degli importi dei depositi al dettaglio che è coperta da un sistema di garanzia dei depositi di cui alla direttiva 94/19/CE o alla direttiva 2014/49/UE ovvero da un sistema di garanzia dei depositi equivalente di un paese terzo e che rientra in una relazione consolidata che rende il ritiro estremamente improbabile o è detenuta in un conto transattivo, ai sensi rispettivamente dell'articolo 24, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, se:   * detti depositi non soddisfano i criteri per un tasso superiore di deflusso ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 2, 3 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, nel qual caso sono inclusi come "depositi meno stabili"; o * detti depositi non sono stati aperti in paesi terzi nei quali si applica un deflusso superiore ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, nel qual caso sono inclusi come "depositi meno stabili". |
| 6 | **Depositi al dettaglio meno stabili**  Articolo 428 quaterdecies del CRR.  Gli enti indicano l'importo di altri depositi al dettaglio, diversi da quelli indicati come "depositi al dettaglio stabili" nella riga 5 di questo modello. |
| 7 | **Finanziamento (funding) all'ingrosso**  Gli enti indicano qui la somma degli importi delle righe 8 e 9 di questo modello. |
| 8 | **Depositi operativi**  Articolo 428 terdecies, lettera a), del CRR.  Gli enti pubblicano qui la parte dei depositi ricevuti (sia da clienti finanziari che da altri clienti non finanziari) che soddisfa i criteri per i depositi operativi di cui all'articolo 27 del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, necessaria per la prestazione di servizi operativi. I depositi operativi che superano l'importo necessario per la prestazione dei servizi operativi non sono inclusi qui ma nella riga 9, "Altri finanziamenti all'ingrosso" di questo modello.  I depositi derivanti da una relazione di corrispondenza tra banche o dalla prestazione di servizi di prime brokerage sono considerati depositi non operativi conformemente all'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e sono indicati nella riga 9 "Altri finanziamenti all'ingrosso" di questo modello. |
| 9 | **Altri finanziamenti all'ingrosso**  Articolo 428 terdecies, lettere da b) a d), articolo 428 octies e articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettere c) e d), del CRR.  Gli enti pubblicano qui i finanziamenti all'ingrosso diversi dall'importo dei depositi operativi necessari per la prestazione di servizi operativi. Sono comprese le passività fornite dalle amministrazioni centrali, dalle amministrazioni regionali, dalle autorità locali, dagli organismi del settore pubblico, dalle banche multilaterali di sviluppo, dalle organizzazioni internazionali, dalle banche centrali e da qualsiasi altro cliente non finanziario o finanziario, nonché le passività per le quali la controparte non può essere determinata, compresi i titoli emessi quando il possessore non può essere identificato. |
| 10 | **Passività correlate**  Articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettera b), del CRR.  Gli enti indicano le passività che, dopo essere state autorizzate dall'autorità competente, sono trattate come correlate ad attività a norma dell'articolo 428 septies del CRR. |
| 11 | **Altre passività**  Gli enti indicano qui la somma degli importi delle righe 12 e 13 di questo modello. |
| 12 | **NSFR derivati passivi**  Articolo 428 duodecies, paragrafo 4, del CRR.  Gli enti indicano l'importo assoluto della differenza negativa tra insiemi di attività soggette a compensazione calcolate conformemente all'articolo 428 duodecies, paragrafo 4, del CRR. |
| 13 | **Tutte le altre passività e gli altri strumenti di capitale non compresi nelle categorie di cui sopra**  Articolo 428 duodecies, paragrafi 1 e 3, del CRR.  Gli enti includono qui la somma dei seguenti elementi:   * debiti rilevati sulla base della data di negoziazione derivanti da acquisti di strumenti finanziari, di valute estere e di merci che si prevede verranno regolati entro il normale ciclo di regolamento o il periodo consueto per la borsa o il tipo di operazione pertinente, oppure che non sono stati regolati, ma che tuttavia si prevede verranno regolati, conformemente all'articolo 428 duodecies, paragrafo 3, lettera a), del CRR; * passività fiscali differite, considerando come durata residua la data più prossima alla quale tali passività potrebbero essere realizzate, conformemente all'articolo 428 duodecies, paragrafo 2, lettera a), del CRR; * interessi di minoranza, considerando come durata residua la scadenza dello strumento, conformemente all'articolo 428 duodecies, paragrafo 1, lettera b), del CRR; e * altre passività, ad esempio posizioni corte e posizioni con scadenza aperta, conformemente all'articolo 428 duodecies, paragrafi 1 e 3, del CRR. |
| 14 | **Finanziamento stabile disponibile (ASF**) totale  Parte sei, titolo IV, capo 3, del CRR.  Gli enti indicano qui il totale degli elementi che forniscono il finanziamento stabile disponibile conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 3, del CRR (somma degli importi delle righe 1, 4, 7, 10 e 11 di questo modello). |
|  | **Elementi di finanziamento stabile richiesto (RSF)** |
| 15 | **Totale delle attività liquide di elevata qualità (HQLA)**  Gli enti includono qui anche le attività liquide di elevata qualità vincolate e non vincolate conformemente al regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, indipendentemente dal fatto che soddisfino i requisiti operativi di cui all'articolo 8 di detto regolamento delegato, conformemente agli articoli da 428 novodecies a 428 duotricies del CRR. |
| EU-15a | **Attività vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura**  Articolo 428 quatertricies, lettera h, del CRR.  Gli enti pubblicano qui l'importo delle somme dovute da prestiti che non sono in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR e le attività liquide vincolate per una durata residua pari o superiore a un anno in un aggregato di copertura finanziato da obbligazioni garantite di cui all'articolo 52, paragrafo 4, della direttiva 2009/65/CE[[7]](#footnote-7) o obbligazioni garantite che soddisfano i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui all'articolo 129, paragrafo 4 o 5, del CRR. |
| 16 | **Depositi detenuti presso altri enti finanziari a fini operativi**  Articolo 428 untricies, lettera b), del CRR.  Gli enti pubblicano qui l'importo delle somme dovute da prestiti che non sono in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR e sono depositi operativi a norma del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione e sono necessari per la prestazione di servizi operativi. |
| 17 | **Prestiti e titoli in bonis:**  gli enti indicano qui la somma degli importi delle righe 18, 19, 20, 22 e 24 di questo modello. |
| 18 | **Operazioni di finanziamento tramite titoli in bonis con clienti finanziari garantite da HQLA di livello 1 soggette a un coefficiente di scarto dello 0 %**  Articolo 428 sexies, articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera g), e articolo 428 vicies, lettera b), del CRR.  Gli enti pubblicano qui l'importo delle somme dovute da operazioni di finanziamento tramite titoli che non sono in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR con clienti finanziari e che sono garantite da attività di livello 1 ammissibili a un coefficiente di scarto dello 0 % a norma del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione. |
| 19 | **Operazioni di finanziamento tramite titoli in bonis con clienti finanziari garantite da altre attività e altri prestiti e anticipazioni a enti finanziari**  Articolo 428 vicies, lettera b), articolo 428 untricies, lettera d), articolo 428 quintricies, paragrafo 1, lettera b), e articolo 428 tervicies, lettera a), del CRR.  Gli enti includono qui la somma dei seguenti elementi:   * l'importo delle somme dovute da operazioni di finanziamento tramite titoli che non sono in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR con clienti finanziari e che sono garantite da attività diverse da quelle di livello 1 ammissibili a un coefficiente di scarto dello 0 % a norma del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione; e * l'importo delle somme dovute da altri prestiti e anticipazioni, che non sono in stato di default a norma dell'articolo 178 del CRR, con clienti finanziari, conformemente all'articolo 428 tervicies, lettera a), e all'articolo 428 untricies, lettera d), punto iii), del CRR. |
| 20 | **Prestiti in bonis a clienti costituiti da società non finanziarie, clienti al dettaglio, piccole imprese e prestiti a emittenti sovrani e organismi del settore pubblico, di cui:**  articolo 428 untricies, lettera c), 428 tertricies e articolo 428 quatertricies, lettera c), del CRR.  Gli enti indicano qui gli importi delle somme dovute da prestiti che non sono in stato di default a norma dell'articolo 178 del CRR, che sono prestiti sugli immobili residenziali pienamente garantiti da un fornitore di protezione ammissibile di cui all'articolo 129, paragrafo 1, lettera e), del CRR o prestiti, esclusi i prestiti ai clienti finanziari e i prestiti di cui agli articoli da 428 novodecies a 428 untricies, eccetto l'articolo 428 untricies, lettera c), del CRR, indipendentemente dai fattori di ponderazione del rischio assegnati a tali prestiti. Tale importo non comprende le esposizioni garantite da ipoteche su immobili residenziali. |
| 21 | **Con un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % nel quadro del metodo standardizzato di Basilea II per il rischio di credito**  Articolo 428 untricies, lettera c), e articolo 428 tertricies del CRR.  Gli enti pubblicano qui gli importi dei prestiti della riga 21 di questo modello a cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR. |
| 22 | **Mutui ipotecari su immobili residenziali in bonis, di cui:**  articolo 428 untricies, lettera c), 428 tertricies, lettera a), e articolo 428 quatertricies, lettera c), del CRR.  Gli enti indicano qui gli importi delle somme dovute da prestiti che non sono in stato di default a norma dell'articolo 178 del CRR, che sono prestiti garantiti da mutui ipotecari su immobili residenziali, esclusi i prestiti ai clienti finanziari e i prestiti di cui agli articoli da 428 novodecies a 428 untricies, eccetto l'articolo 428 untricies, lettera c), del CRR, indipendentemente dai fattori di ponderazione del rischio assegnati a tali prestiti. |
| 23 | **Con un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % nel quadro del metodo standardizzato di Basilea II per il rischio di credito**  Articolo 428 untricies, lettera c), e articolo 428 tertricies, lettera a), del CRR.  Gli enti pubblicano qui gli importi dei prestiti della riga 22 di questo modello a cui è attribuito un fattore di ponderazione del rischio pari o inferiore al 35 % conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, del CRR. |
| 24 | **Altri prestiti e titoli che non sono in stato di default e che non sono ammissibili come HQLA, compresi gli strumenti di capitale negoziati in mercati e i prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio**  Gli enti indicano qui la somma dei seguenti elementi:   * a norma dell'articolo 428 quatertricies, lettere e) e f), del CRR, titoli che non sono in stato di default conformemente all'articolo 178 del CRR e che non sono attività liquide a norma del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, a prescindere dal fatto che soddisfino i requisiti operativi ivi stabiliti; e * prodotti in bilancio relativi al finanziamento al commercio conformemente all'articolo 428 tervicies, lettera b), all'articolo 428 untricies, lettera e) e all'articolo 428 quatertricies, lettera d), del CRR. |
| 25 | **Attività correlate**  Articolo 428 septies e articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera f), del CRR.  Gli enti indicano qui le attività che, essendo state autorizzate dalle autorità competenti, sono interdipendenti dalle passività conformemente all'articolo 428 septies del CRR. |
| 26 | **Altre attività:**  gli enti indicano qui la somma degli importi delle righe 27, 28, 29, 30 e 31 di questo modello. |
| 27 | **Merci negoziate fisicamente**  Articolo 428 quatertricies, lettera g), del CRR.  Gli enti indicano qui l'importo delle merci negoziate fisicamente. Questo importo non comprende gli strumenti derivati su merci. |
| 28 | **Attività fornite come margine iniziale per i contratti derivati e come contributo ai fondi di garanzia delle CCP**  Gli enti includono qui la somma dei seguenti elementi:   * l'importo del finanziamento stabile richiesto risultante da derivati, conformemente agli articoli 428 quinquies, 428 vicies, paragrafo 2, articolo 428 quatertricies, lettera a), e articolo 428 quintricies, paragrafo 2, del CRR, relativo ai margini iniziali per i contratti derivati; e * l'importo relativo agli elementi forniti come contributo al fondo di garanzia di una CCP conformemente all'articolo 428 quatertricies, lettera b), del CRR. |
| 29 | **NSFR derivati attivi**  Articolo 428 quinquies e 428 quintricies, paragrafo 2, del CRR.  Gli enti includono qui l'importo del finanziamento stabile richiesto risultante da derivati, conformemente all'articolo 428 quinquies, all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, all'articolo 428 quatertricies, lettera a), e all'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, del CRR, calcolato come importo assoluto della differenza positiva tra insiemi di attività soggette a compensazione calcolato conformemente all'articolo 428 quintricies, paragrafo 2, del CRR. |
| 30 | **NSFR derivati passivi prima della deduzione del margine di variazione fornito**  Articolo 428 vicies, paragrafo 2, del CRR.  Gli enti pubblicano qui l'importo del finanziamento stabile richiesto relativo a derivati passivi, conformemente agli articoli 428 quinquies, 428 vicies, paragrafo 2, 428 quatertricies, lettera a), e 428 quintricies, paragrafo 2, del CRR, ossia il valore equo assoluto degli insiemi di attività soggette a compensazione con un valore equo negativo calcolato conformemente all'articolo 428 vicies, paragrafo 2, del CRR. |
| 31 | **Tutte le altre attività non comprese nelle categorie di cui sopra**  Gli enti includono qui la somma dei seguenti elementi:   * crediti rilevati sulla base della data di negoziazione conformemente all'articolo 428 novodecies, paragrafo 1, lettera e), del CRR; * attività deteriorate conformemente all'articolo 428 quintricies, paragrafo 1, lettera b), del CRR; * riserve presso banche centrali che non sono considerate HQLA; e * altre attività non menzionate tra gli elementi precedenti elencati sopra. |
| 32 | **Elementi fuori bilancio**  Gli enti pubblicano qui l'importo degli elementi fuori bilancio soggetti ai requisiti di finanziamento stabile richiesto. |
| 33 | **Finanziamento stabile richiesto (RSF) totale**  Parte sei, titolo IV, capo 4, del CRR.  Gli enti indicano qui il totale degli elementi soggetti al finanziamento stabile richiesto, conformemente alla parte sei, titolo IV, capo 4, del CRR (somma degli importi delle righe 15, EU-15a, 16, 17, 25, 26, e 32 di questo modello). |
| 34 | **Coefficiente netto di finanziamento stabile (%)**  NSFR calcolato conformemente all'articolo 428 ter, paragrafo 1, del CRR |

1. Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ([GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC)); [Regolamento - EU - 2024/1623 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401623)). [↑](#footnote-ref-1)
2. Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1). [↑](#footnote-ref-2)
3. Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5). [↑](#footnote-ref-3)
4. Direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 149). [↑](#footnote-ref-4)
5. Regolamento delegato (UE) 2017/208 della Commissione, del 31 ottobre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per i deflussi aggiuntivi di liquidità corrispondenti al fabbisogno di garanzie reali risultante dall'impatto di uno scenario di mercato negativo sulle operazioni dell'ente in strumenti derivati (GU L 33 dell'8.2.2017, pag. 14). [↑](#footnote-ref-5)
6. Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1). [↑](#footnote-ref-6)
7. Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32). [↑](#footnote-ref-7)